Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° | Roma - Mercoledì, 10 gennaio 1934 - Anno XII | Numero 7

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il Loro abbonamento versando il corrispondente importo nel c/c postale 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1933, n. **1790.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 825, concernente proroga dei pieni poteri al commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 825, concernente proroga dei pieni poteri al commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. **1791.**

Sostituzione del Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1912, n. 1266, che riconosce come ente morale l'Istituto Cosentino per le case popolari con sede in Cosenza e ne approva lo statuto organico;
Visto il R. decreto 30 marzo 1933, n. 380, con il quale il signor rag. Giuseppe Leonetti, commissario prefettizio dell'Ente predetto, viene nominato Regio commissario dell'Ente stesso fino al 30 luglio 1933;
Visto il R. decreto 4 agosto 1933 con il quale detto termine è stato prorogato al 30 novembre 1933;
Vista la lettera 16 ottobre 1933, n. 31225, con la quale S. E. il prefetto di Cosenza comunica che il predetto Regio commissario è stato trasferito in altra sede;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il sig. rag. Giuseppe Leonetti cessa dalla carica di Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto Cosentino per le case popolari con sede in Cosenza ed in sua sostituzione è nominato nella carica stessa il sig. cav. dott. Felice Ninni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. **1792.**

Approvazione della Convenzione per il risarcimento dei danni cagionati dalle malattie professionali, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua VII Sessione (Ginevra, 10 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È resa esecutiva nel Regno la Convenzione per il risarcimento dei danni cagionati dalle malattie professionali adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua VII Sessione (Ginevra, 10 giugno 1925).

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti nell'art. 4 della Convenzione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 18. — MANCINI.

Convention concernant la réparation des maladies professionnelles.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la réparation des maladies professionnelles, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale,

adopte, ce dixième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, le Projet de Convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix:

Art. 1.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente Convention s'engage à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayant droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail.

Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui que prévoit la législation nationale pour les dommages résultant d'accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque Membre sera libre, en déterminant dans sa législation nationale les conditions réglant le payement de la réparation des maladies dont il s'agit, et en appliquant à ces maladies sa législation relative à la réparations des accidents du travail, d'adopter les modifications et adaptations qui lui sembleraient expédientes.

Art. 2.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente Convention s'engage à considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau ci-après, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs appartenant aux industries ou professions qui y correspondent dans le dit tableau et résultent du travail dans une entreprise assujettie à la législation nationale.

TABLEAU.

Liste des maladies et des substances toxiques.	*Liste des industries ou professions correspondantes.*
Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication.	Traitement des minerais contenant du plomb, y compris les cendres plombeuses d'usines à zinc. Fusion du vieux zinc et du plomb en saumon. Fabrication d'objets en plomb fondu ou en alliages plombifères. Industries polygraphiques. Fabrication des composés de plomb. Fabrication et réparation des accumulateurs. Préparation et emploi des émaux contenant du plomb. Polissage au moyen de limaille de plomb ou de potée plombifère Travaux de peinture comportant la préparation ou la manipulation d'enduits, de mastics ou de teintes contenant des pigments de plomb.
Intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication.	Traitement des minerais de mercure. Fabrication des composés de mercure. Fabrication des appareils de mesure ou de laboratoire. Préparation des matières premières pour la chapellerie. Dorure au feu. Emploi des pompes à mercure pour la fabrication des lampes à incandescence. Fabrication des amorces au fulminate de mercure.
Infection charbonneus.	Ouvriers en contact avec des animaux charbonneux. Manipulation de débris d'animaux. Chargement, déchargement ou transport de marchandises.

Art. 3.

Les ratifications officielles de la présente Convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Art. 4.

La présente Convention entrera en vigueur dès que les ratifications deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secretaire général.

Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Par la suite cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Art. 5.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation

Art. 6.

Sous réserve des dispositions de l'article 4, tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1 et 2 au plus tard le premier janvier 1927 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Art. 7.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de Paix.

Art. 8.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Art. 9.

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la revision ou de la modification de la dite Convention.

Art. 10.

Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi l'un et l'autre.

Le texte qui précède est le teste authentique du Projet de Convention dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa septième session, qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 10 juin 1925.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, le 24 juin 1925.

Le Président de la Conférence:
Dr. EDWARD BENES

Le Directeur du Bureau international du Travail:
ALBERT THOMAS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1933, n. 1793.

Proroga fino al 31 dicembre 1934 di alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2150;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1278, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3095;

Vista la legge 20 giugno 1930, n. 958;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 101;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata l'urgenza e la necessità durante il permanere della fase di sviluppo della Regia aeronautica, di prorogare oltre il 31 dicembre 1933 il termine di scadenza di talune disposizioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono prorogate a tutto l'anno 1934 le sottoindicate disposizioni di carattere transitorio, il cui termine di scadenza venne fissato a tutto l'anno 1933, giusta la legge 6 gennaio 1931, n. 101:

1° Art. 16 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2150, in base al quale le cariche di capo e di sottocapo di stato maggiore potranno essere conferite ad ufficiali generali e superiori, di grado inferiore a quello stabilito nella legge stessa;

2° Art. 97 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, modificato dal R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1278, in base al quale la permanenza minima presso i reparti d'impiego richiesta per l'avanzamento, potrà essere ridotta a due terzi;

3° Art. 12 del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1278, in base al quale l'ufficiale che non abbia potuto conseguire, a suo turno, l'avanzamento perchè non in possesso del requisito della permanenza minima presso i reparti di impiego, riprenderà allorchè promosso, la sede di anzianità ed il posto di ruolo che avrebbe assunto qualora la promozione fosse stata tempestivamente effettuata;

4° Art. 98 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, col quale viene data al Ministro per l'aeronautica la facoltà di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali della Regia aeronautica con criterio discrezionale in relazione alle esigenze del servizio;

5° Art. 12 della legge 20 giugno 1930, n. 958, per la parte relativa alla facoltà accordata al Ministro per l'aeronautica di ricoprire i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale della Regia aeronautica con criterio discrezionale secondo le reali esigenze del servizio.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1934 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione al Parlamento del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 46. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. **1794.**
Cambiamento della denominazione del comune di Littoria Nissena (Caltanissetta) in quella di « Milena ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 26 ottobre c. a., n. 165, con la quale il podestà di Littoria Nissena propone che la denominazione del comune sia cambiata in quella di « Milena », nonchè il parere favorevole espresso al riguardo dal Rettorato della provincia di Caltanissetta con deliberazione 10 novembre u. s.;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1925, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del comune di Littoria Nissena, in provincia di Caltanissetta, è cambiata in quella di « Milena ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1934 Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 31 — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1933, n. **1795.**
Sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651;
Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sistemare la posizione di ufficiali della specialità treno muniti di laurea in ingegneria;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di trasferire nelle Armi di artiglieria e del genio, con lo stesso grado e con la stessa anzianità, gli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno che siano in possesso della laurea in ingegneria e che ne facciano domanda.

Art. 2.

Gli ufficiali che, trasferiti a senso del precedente articolo, venissero a trovarsi in una posizione di ruolo per la quale sarebbero già entrati in turno di promozione, saranno senz'altro presi in esame per l'avanzamento alle condizioni e con le modalità stabilite per le promozioni degli ufficiali delle Armi di artiglieria e genio, e, se idonei, promossi nei limiti dei posti disponibili nei ruoli degli indicati ufficiali.
A tali ufficiali però non potrà essere attribuita, nel nuovo grado, anzianità anteriore a quella della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1934 Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 44. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1933, n. **1796.**
Estensione ai capitani in servizio di stato maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1626;
Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di completare le norme relative all'avanzamento dei capitani di stato maggiore;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Negli articoli 1, lettera *d*), e 5 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, dopo le parole « ottenuto il trasferimento nel Corpo

di stato maggiore » sono aggiunte le seguenti: « o nel servizio di stato maggiore ».
La presente disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 20 dicembre 1932, n. 1626.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1933, n. 1797.
Nuova proroga del termine di cui all'art. 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1913, n. 468;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 3 maggio 1933, n. 439, concernente la proroga del termine di cui all'art. 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, in occasione della scadenza, al 31 dicembre 1933-XII, del termine previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 3 maggio 1933, n. 439, di provvedere ad una nuova proroga del termine anzidetto, in relazione ad adempimenti in corso per il regolamento della materia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 3 maggio 1933, n. 439, è prorogato fino al 31 marzo 1934-XII.
L'efficacia di detta proroga si estende al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1934 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 56. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 novembre 1933, n. 1798.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, in Falerone.

N. 1798. R. decreto 6 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, in Falerone, ed è autorizzato il trasferimento allo stesso degli immobili in suo possesso da tempo anteriore al Concordato, ed attualmente al nome di mons. Curi Augusto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 16 novembre 1933, n. 1799.
Riconoscimento della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Giuseppe, in Valguarnera.

N. 1799. R. decreto 16 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla del Vescovo di Piazza Armerina in data 9 gennaio-24 luglio 1933, relativa alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Giuseppe in Valguarnera, ed è autorizzato il trasferimento alla stessa del legato disposto dal fu Giuseppe Prato, consistente nella cartella di rendita pubblica n. 37419 del valore nominale di L. 20.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 16 novembre 1933, n. 1800.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Antonio di Padova, già dei Cappuccini, in Montalto Uffugo.

N. 1800. R. decreto 16 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Antonio di Padova, già dei Cappuccini, in Montalto Uffugo (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 16 novembre 1933, n. 1801.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa delle Figlie della Carità Canossiane di Legnago.

N. 1801. R. decreto 13 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la perso-

nalità giuridica della Casa religiosa delle Figlie della Carità Canossiane di Legnago, ed è autorizzato il trasferimento alla stessa degli immobili in suo possesso da tempo anteriore al Concordato, ed attualmente al nome di terzi intestatari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 14 settembre 1933.
Conversione in Regio del liceo-ginnasio pareggiato di Viareggio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il liceo-ginnasio pareggiato di Viareggio è convertito in Regio a decorrere dal 16 settembre 1933.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1933 - Anno XII
Registro n. 19 Educazione nazionale, foglio n. 167.

(1598)

REGIO DECRETO 14 settembre 1933.
Istituzione di nuovi Regi istituti d'istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1933, sono istituiti i seguenti Regi istituti di istruzione media:
Liceo-ginnasio a Genova e Roma;
Liceo classico ad Adria, Portoferraio e Sala Consilina;
Ginnasio isolato ad Augusta, Canicattì, La Maddalena, Larino, Mercato S. Severino e Roma;
Liceo scientifico a Salerno;
Istituto magistrale a Bologna, Bolzano, Roma, Taranto, Torino e Trieste.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1933 - Anno XII
Registro n. 19 Educazione nazionale, foglio n. 281.

(1599)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1933.
Determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione per l'anno 1933 sui premi incassati nell'anno 1932.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni;
Visto l'art. 40 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni e dalle imprese di capitalizzazione è stabilito:
nella misura di L. 0,60 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita e per le capitalizzazioni;
nella misura di L. 0,45 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni contro i danni;
nella misura del 0,25 per mille sui premi assunti dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Art. 2.

Le misure del contributo di vigilanza stabilite nell'articolo precedente si applicano per l'esercizio 1933 sui premi o contributi di assicurazione incassati nell'anno 1932.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1581)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-271.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora vedova Abram Anna nata Kosmac, del fu Bartolomeo e di Makuc Geltrude, nata a Circhina il 18 giugno 1879 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Antonio fu Antonio, nato a Circhina il 9 luglio 1909, figlio;

Venceslao fu Antonio, nato a Circhina il 2 ottobre 1912, figlio;

Francesco fu Antonio, nato a Circhina il 3 agosto 1914, figlio;

Matilde fu Antonio, nata a Circhina il 30 novembre 1916, figlia;

Filippo fu Antonio, nato a Circhina il 21 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6332)

N. 50-155 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsic Luigi di Antonio e di Budal Maria, nato a Savogna il 22 settembre 1883 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Francesca di Giuseppe Tomsic, nata a Savogna l'8 dicembre 1886, moglie;

Albino, nato a Savogna il 21 settembre 1912, figlio;

Carmela, nata a Savogna il 6 aprile 1914, figlia;

Sofia, nata a Savogna l'8 ottobre 1918, figlia;

Milano, nato a Savogna l'11 giugno 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6333)

N. 50-156 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Tomsic Francesca in Tommasi, di Giuseppe e di Petejan Anna, nata a Savogna l'8 dicembre 1886 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6334)

N. 50-154 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsic Giovanni di Giacomo e di Ozbot Maria, nato a Peci il 15 aprile 1876 e residente a Peci, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Giuseppina di Giovanni Kokeli, nata a Rupa il 28 dicembre 1877, moglie;
Maria, nata a Peci il 15 novembre 1902, figlia;
Francesco, nato a Peci il 3 agosto 1906, figlio;
Olga, nata a Peci il 15 ottobre 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6335)

N. 50-157 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomasic Giovanni di Giuseppe e di Petejan Anna, nato a Savogna il 16 maggio 1889 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Gisella di Giovanni Vizintin, nata a Savogna il 24 aprile 1892, moglie;
Giovanni, nato a Savogna il 18 giugno 1920, figlio;
Gisella, nata a Savogna il 13 febbraio 1922, figlia;
Guglielmo, nato a Savogna il 1° giugno 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6336)

N. 50-153 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsic Francesco di Francesco e di Kocjancic Anna, nato a Savogna il 27 settembre 1880 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria di Giuseppe Kovic, nata a Savogna il 27 giugno 1880, moglie;
Maria, nata a Savogna il 15 luglio 1908, figlia;
Corrado, nato a Savogna il 15 giugno 1910, figlio;
Giovanni, nato a Savogna il 14 luglio 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6337)

N. 50-152 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora vedova Tomsic Giuseppina nata Mozetic, di Michele e di Ozbot Maria, nata a Merna il 14 dicembre 1899 e residente a Rupa, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Liubomiro fu Luigi, nato a Rupa il 7 agosto 1921, figlio;
Carmela fu Luigi, nata a Rupa il 17 agosto 1923, figlia;
Bianca fu Luigi, nata a Rupa il 24 gennaio 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6338)

N. 50 XI Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Zotic Francesco di Andrea e di Tomsic Teresa, nato a Gorizia l'11 dicembre 1875 e residente a Gorizia, Vertoiba n. 342, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Veronica di Matteo Filipic, nata a Gorizia il 18 febbraio 1879, moglie;

Francesco, nato a Gorizia il 29 settembre 1905, figlio;

Luigia, nata a Gorizia il 27 luglio 1915, figlia;

Luigi, nato a Gorizia il 15 luglio 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6339)

N. 50-403 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Petejan Caterina in Tommasi fu Giuseppe e di Cescut Caterina, nata a Savogna il 7 gennaio 1881 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petcani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6340)

N. 50-32 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Vizin Augusto fu Antonio e della fu Kralj Teresa, nato a Gorizia il 29 agosto 1879 e residente a Gorizia, Salcano n. 274, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Visin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria fu Antonio Kancler, nata a Gorizia il 21 gennaio 1878, moglie;

Dionisio, nato a Gorizia il 29 settembre 1912, figlio;

Marco, nato a Gorizia il 17 aprile 1914, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6341)

N. 50-31 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Vizin Filippo di Giuseppe e di Orsola Gadnik, nato a Gorizia il 24 aprile 1882 e residente a Gorizia, via Fornace n. 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Visin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Teresa fu Stefano Comel, nata a Gorizia il 24 ottobre 1891, moglie;

Bruno, nato a Gorizia il 23 agosto 1922, figlio;

Raffaela, nata a Gorizia il 5 ottobre 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6342)

N. 50-165 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori della nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Trbizan Antonio fu Michele e fu Agnese Trbizan, nato a Planina il 18 gennaio 1861 e residente a Planina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trevisan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Teresa fu Mattia Kobal, nata a Planina il 10 febbraio 1869, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6343)

N. 50-166 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Trbizan Antonio fu Giacomo e di Margherita Zgavc, nato a Planina il 17 gennaio 1895 e residente a Locavizza, è restituito, a tutti effetti di legge, nella forma italiana di « Trevisan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Angela di Michele Stibilj, nata a Locavizza il 2 febbraio 1897, moglie;
Vittorio, nato a Locavizza il 10 aprile 1920, figlio;
Eurora, nata a Locavizza il 9 luglio 1921, figlia;
Natale Ant. nato a Locavizza il 1° gennaio 1925, figlio;
Emilio, nato a Locavizza il 19 settembre 1927, figlio;
Paolo Pietro, nato a Locavizza il 30 aprile 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6344)

N. 50-167.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Trbizan Andrea fu Andrea e della fu Maria Lavrencic, nato a Planina il 20 novembre 1886 e residente a Planina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trevisan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Paola di Giuseppe Ferjancic, nata a Budagne il 9 gennaio 1893, moglie;
Andrea, nato a Planina il 24 maggio 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6345)

N. 50-168 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Trbizan Canzianilla fu Andrea e della fu Maria Lavrencic, nato a Planina il 1° maggio 1894 e residente a Planina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trevisan ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6346)

N. 50-169 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Trbizan Luigi fu Giuseppe e di Maria Marc, nato a Planina il 20 aprile 1894 e residente a Planina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trevisan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria di Antonio Strancar, nata a Planina il 18 marzo 1903, moglie;
Luigi, nato a Planina il 6 dicembre 1924, figlio;
Albino, nato a Planina il 17 novembre 1927, figlio;
Maria, nata a Planina il 28 novembre 1928, figlia;
Antonio, nato a Planina l'11 giugno 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6347)

N. 50-170 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Trbizan Francesco fu Mattia e della fu Francesca Ferjancic, nato a Planina il 18 marzo 1883 e residente a Planina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trevisan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Vittoria di Giovanni Miska nata a Ersel in Monte il 6 marzo 1897, moglie;
Francesco, nato a Planina il 26 marzo 1916, figlio;
Giovanni, nato a Planina il 5 febbraio 1919, figlio;
Rosina, nata a Planina il 15 marzo 1920, figlia;
Edoardo, nato a Planina l'8 ottobre 1925, figlio;
Giuliana, nata a Planina il 7 luglio 1927, figlia;
Luigi, nato a Planina il 29 ottobre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6348)

N. 50-171 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Trbizan Maria nata Marc di Mattia e della fu Giuseppina Stubelj, nata a Planina il 5 marzo 1867 e residente a Planina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trevisan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Giovanni fu Giuseppe, nato a Planina l'11 novembre 1899, figlio;
Stefania fu Giuseppe, nata a Planina il 27 dicembre 1907, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6349)

N. 50-172 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Trbizan Giuseppe fu Mattia e della fu Francesca Ferjancic, nato a Planina il 21 marzo 1881 e residente a Planina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trevisan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria fu Giuseppe Trbizan, nata a Planina il 28 agosto 1888, moglie;
Stanislao, nato a Planina il 6 novembre 1912, figlio;
Francesco, nato a Planina il 2 agosto 1919, figlio;
Rodolfo, nato a Planina il 5 luglio 1921, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6350)

N. 50-173 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Trbizan Maria in Trevisan fu Giuseppe e di Maria Puan, nata a Planina il 28 agosto 1888 e residente a Planina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trevisan ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6351)

N. 50-174 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Trebizan Francesco fu Matteo e della fu Kretic Maria, nato a S. Croce il 27 luglio 1877 e residente a S. Croce, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trevisan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe di Francesco, nato a S. Croce il 12 marzo 1910, figlio;
Maria di Francesco, nata a S. Croce il 9 agosto 1911, figlia;
Luigia di Francesco, nata a S. Croce l'8 luglio 1915, figlia;
Luigi fu Matteo, nato a S. Croce il 21 giugno 1880, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6352)

N. 50-175 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Trebizan Maria in Pipan fu Giuseppe e della fu Valic Antonia, nata a S. Croce il 17 novembre 1895 e residente a S. Croce, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trevisan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Matteo, nato a S. Croce il 24 febbraio 1900, fratello;
Stefania, nata a S. Croce il 1° settembre 1902, sorella;
Albino, nato a S. Croce il 16 ottobre 1907, fratello;
Albina di Trebisan Maria, nata a S. Croce il 25 febbraio 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessata a ter-

mini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6353)

N. 50-176 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della vedova signora Trebizan Elisabetta nata Likar, del fu Giuseppe e della fu Jatic Maria, nata a Santa Croce il 6 luglio 1875 e residente a S. Croce, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trevisan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Luigi fu Giorgio, nato a S. Croce il 21 giugno 1913, figlio;
Stanislao fu Giorgio, nato a S. Croce il 20 novembre 1915, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6354)

N. 50-177 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Terbizan Giuseppa in Kopacin, del fu Giacomo e della fu Zvokelj Maria, nata a Planina il 18 marzo 1872 e residente a Planina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trevisan ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6355)

N. 50-180 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsic Antonio di Antonio e di Cescut Teresa, nato a Savogna il 30 gennaio 1879 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Caterina di Giovanni Petejan, nata a Savogna il 13 gennaio 1882, moglie;
Luigi, nato a Savogna il 12 luglio 1908, figlio;
Rodolfo, nato a Savogna il 12 aprile 1910, figlio;
Veronica, nata a Savogna il 1° gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6356)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaro.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 29 dicembre 1933-XII il sig. dott. Vercelli Francesco di Pietro, notaio residente ed esercente in Cerano, è stato accreditato presso l'Intendenza di finanza di Novara per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(1628)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione** (Elenco n. 24

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	240302	985 —	Avignone Catarina fu *Antonino*, moglie di Andò Giuseppe, dom. a Messina vincolata.	Avignone Catarina fu *Antonio*, moglie ecc. come contro.
»	468047	750 —	Storace Enrica-Anna-Maria di Lorenzo-Giuseppe, dom. a Savona, con usuf. vital. a Cuneo Enrico fu Filippo, dom. a Savona.	Storace Enrica-Anna-Maria di Lorenzo-Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Savona; con usuf. vital. come contro.
3,50 %	834128	14 —	Masera *Miro* fu Paolo, presunto assente sotto la curatela di Miglio Giulio fu Battista, dom. a Colico (Como).	Masera *Francesco-Miro* fu Paolo ecc. come contro.
Cons. 5 %	303500	140 —	*Giuliano* Grazia-Maria-*Michela* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Prunella Stella-Maria di Raffaele ved. di *Giuliano* Michele, moglie in seconde nozze di Murro Leonardo, dom. a Conversano (Bari).	
»	316885	55 —	Giuliani Maria-Michele fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Prunella Stella-Maria ved. di Giuliani Michele dom. a Conversano (Bari).	*Giuliani Grazia-Maria-Michele* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Prunella Stella-Maria di Raffaele, ved. di *Giuliani* Michele, moglie in seconde nozze di Murro Leonardo, dom. a Conversano (Bari).
»	318913	70 —	*Giuliano Maria-Michela* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Prunella Stella-Maria di Raffaele, ved. di *Giuliano* Michele dom. a Conversano (Bari).	
3,50 %	823711	350 —	Gallo *Carolina* di Raffaele-Adriano, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova.	Gallo *Carlotta* di Raffaele-Adriano, minore ecc. come contro.
»	309071	17,50	Vedani Angela di Luigi, nubile, dom. a Invorio Inferiore (Novara).	Vedani Angela di Luigi, *Minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
»	106955	91 —	Podestà *Catterina* di Giovanni Battista, moglie di Porro Pietro dom. in Albenga (Savona).	Podestà *Anna-Maria-Teresa-Catterina* fu Giovanni-Battista, moglie ecc. come contro.
» (1902)	18223	63 —	Picchio Chiara *Enrichetta*, *Eugenia*, Elisa ed Ida fu Italo, nubili eredi indivise del commendatore De Maria Giovanni-Giuseppe, dom. a Torino.	Picchio Chiara, *Eugenia-Enrichetta*, Elisa ed Ida fu Italo, nubili ecc. come contro.
3,50 %	723271	350 —	Piccola Casa della Divina Provvidenza detta Cottolengo in Torino; con usuf. vital. a Colombero *Domenico* fu Domenico, dom. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Colombero *Giovanni-Domenico-Davide*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	354521	350 —	Calvini *Raimondo* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Calvini Raimondo fu Gio Batta, dom. a Caldirodi (Imperia).	Calvini *Giovanni Battista-Raimondo* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	257079	70 —	*Berretta* Nicola fu Aniello, minore sotto la p. p. della madre Grasso Candida, ved. di *Berretta* Aniello, dom. a Qualiano (Napoli).	*Barretta* Nicola fu Aniello, minore sotto la p. p. della madre Grasso Candida ved. di *Barretta* Aniello dom. come contro.
»	423459	65 —	Casale Michele fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Arnone Domenica fu Antonio ved. di Casale *Antonio* dom. a Sala Consilina (Salerno).	Casale Michele fu *Francesco* minore sotto la p. p. della madre Arnone Domenica fu Antonio, ved. di Casale *Francesco*, dom. come contro.
Buono Tesoro	2938	Cap.le 6500 —	Meschi Lidia fu *Umberto* minore sotto la p. p. della madre Mazzarri Marianna ved. Meschi.	Meschi Lidia fu *Alberto*, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prestito Nazionale 5 %	31909	500 —	*Bassi* Mariannina fu Luigi moglie di Linguiti Giovanni fu Filippo, dom. a New York	*Eredi* di Bassi Mariannina fu Luigi già moglie di Linguiti Giovanni fu Filippo, domiciliata in vita a New York.
3,50 %	319811	175 —	Germano Elisabetta fu Vincenzo, moglie di Cataldi Vincenzo fu Giuseppe, dom. a Sanseverino Lucano (Potenza), vincolata	Germano *Maria-Elisabetta* fu Vincenzo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	430201	695 —	Campora *Nanda*. Walter e Sergio fu Giuseppe, minori sotto la tutela dell'avo paterno Campora Giuseppe fu Giuseppe, dom a Strevi (Alessandria)	Campora *Vanda*, Walter e Sergio fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
3,50 %	699825	42 —	Inveraldi Annita, Irma ed Adriana di *Alessandro* e di Recagno Maria, minori sotto la p. p. del padre, e figli nascituri dal matrimonio di Inveraldi *Alessandro* e di Recagno Maria, dom. a Genova.	Inveraldi Annita, Irma ed Adriana di *Lorenzo-Alessandro* e di Recagno Maria, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal matrimonio di Inveraldi *Lorenzo-Alessandro* e di Recagno Maria, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 23 dicembre 1933 Anno XII. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

1573)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.